aran
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita
N.0013161/2018 del 05/07/2018

Direzione Contrattazione 1
UO Stato, enti ed agenzie

Al **Ministero della Giustizia**
Procura Generale di Catanzaro

PEC: dirigente.pg.catanzaro@giustiziacert.it

Risposta a nota PEC del 19/06/2018
Prot. ARAN E n. 12596/2018

Oggetto: Chiarimenti in materia di permessi orari per particolari motivi personali o familiari (art. 32 del CCNL Comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018).

Codesta Procura ha formulato un quesito a questa Agenzia in merito ad un parere fornito ad altra amministrazione sull'interpretazione dell'art. 32 del CCNL 2016/2018.

Al riguardo, si rappresenta che l'Agenzia, nell'ambito della propria attività istituzionale finalizzata a garantire l'uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, provvede a pubblicare sul proprio sito Internet gli orientamenti applicativi di interesse generale.

Sulla tematica in oggetto si invita quindi a voler prendere visione dell'orientamento n. CFC7 disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Patrizia Colagiovanni

Ministero della Giustizia - m_dg
Procura Generale della Repubblica - Catanzaro
N. 6356 - 6 LUG. 2018

UO	CC	Assegnatario
Perg		
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	**Sottofascicolo**	

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483231-232
FAX +39.06.32483252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

mi

Come deve essere calcolata l'assenza nell'ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l'intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell'art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?

In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell'art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l'intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.